



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari
della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: D.L. 3.8.2007, n. 17 - Art. 6, commi 2-bis e 3 - Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato - Liberalizzazione degli orari - Applicazione del divieto alle medie e grandi strutture di vendita

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione DG -
MCC VNT

(Rif n. 8544 del J 7/012013) ROMA

E. p.c:

ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Direzione Centrale lavoro. Formazione,
Commercio e Pari Opportunità

TRIESTE

Con riferimento alla nota sopradistinta, si comunica che lo scrivente Ufficio condivide l'interpretazione di codesto Ministero secondo la quale la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, di cui all'art. 31 del D.L. 6.12.2011, n. 201. non può comportare che il divieto di vendita di bevande alcoliche di cui all'art. 6 del D.L. 3.8.2007, n. 117 (introdotto a seguito di ripetuti, gravi incidenti causati da guida in stato di ebbrezza, con lo scopo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale) rimanga circoscritto agli esercizi di vicinato, secondo una interpretazione meramente letterale di tale ultima disposizione, lasciando fuori dal suo campo di operatività le strutture commerciali di medio-grandi dimensioni, ora ammesse anch'esse all'apertura notturna.

Pare evidente che una interpretazione siffatta avrebbe l'effetto di creare, da un lato, una eccezione di tali proporzioni al divieto cennato da svuotarne di fatto la portata, e, dall'altro, di determinare una irragionevole disparità di trattamento in danno degli esercizi di vicinato.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari
della Polizia Amministrativa e Sociale

Posto che, dunque, debba essere così individuato il contenuto della fattispecie di cui al richiamato art. 6, comma 2-bis, segue - ad avviso dello scrivente - la applicazione, in caso di inosservanza, della sanzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo per tutti gli esercizi ricompresi nella stessa fattispecie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO